

ALLEGATO A

REGOLAMENTO DI SETTORE PER L'ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE

DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO DELL'EMILIA-ROMAGNA

(comma 2, art. 38, Legge Regionale 17 febbraio 2005 n. 6)

Sommario

ART. 1: MODALITA' E ACCESSO PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLE AREE CONTIGUE	2
ART. 2: AREE CONTIGUE, INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEI SUB-COMPENSORI O ZONE OMOGENEE	2
ART. 3: SPECIE CACCIABILI	3
ART. 4: PERIODI, GIORNATE E ORARI DI CACCIA NELLE AREE CONTIGUE	3
ART. 5: ADDESTRAMENTO DI CANI DA CACCIA	5
ART. 6: CARNIERE	6
ART. 7: MODALITA' SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO VENATORIO	6
ART. 8: APPOSTAMENTI FISSI ED APPRESTAMENTI IN AA.FF.VV.	9
ART. 9: DENSITA' VENATORIA. POSTI DISPONIBILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE, COSTO DEL TESSERINO SPECIALE.....	11
ART. 10: ACCESSO DEI CACCIATORI ALLE AREE CONTIGUE	12
ART.11: TESSERINO SPECIALE E PERMESSO GIORNALIERO DI CACCIA.....	14
ART. 12: CONTROLLO E VIGILANZA.....	15
ART. 13: DIVIETI PARTICOLARI	15
ART. 14: SANZIONI AMMINISTRATIVE – APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PERMESSO DI CACCIA	17
ART. 15: PROVENTI, INTROITI ED UTILIZZO.....	18
ART. 16: ULTERIORI PROVVEDIMENTI LIMITATIVI	18
ART.17: ALTRI OBBLIGHI	18
ART.18: PARTECIPAZIONE E ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEI CACCIATORI AMMESSI. PRESTAZIONI ECOLOGICHE	19
ART.19: RECLAMI ED ESPOSTI	20
ART. 20: DURATA E VALIDITA'.....	20

ART. 1: MODALITA' E ACCESSO PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLE AREE CONTIGUE

1.1 L'esercizio venatorio nelle aree contigue del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna, individuate nelle province di Ferrara e Ravenna, è consentito esclusivamente con le modalità e i limiti del presente Regolamento.

1.2 Nelle aree contigue l'esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua, entro i limiti di densità numerica prestabiliti.

1.3 Nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) ricomprese nelle aree contigue, l'accesso viene riconosciuto esclusivamente ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art 43 della L.R. n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e dalle Direttive Regionali specifiche vigenti.

1.4 Per le giornate di caccia nel territorio di tutte le aree contigue del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna, è fatto obbligo di utilizzare il tesserino di caccia controllata, come stabilisce il Calendario venatorio per la selvaggina migratoria e stanziale abbattuta nei limiti previsti dal Calendario stesso e dalla presente regolamentazione.

ART. 2: AREE CONTIGUE, INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEI SUB-COMPENSORI O ZONE OMOGENEE

2.1 Il territorio ricadente in area contigua del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna viene suddiviso in Sub-compensori o zone omogenee, individuati in via preliminare, come di seguito riportato:

· SUBCOMPENSORIO N° 1 (PP1 Ferrara) "CODIGORO-MESOLA-GORO"

Porzione di territorio che ricade entro i limiti amministrativi dei Comuni di Goro, Mesola, Codigoro e Comacchio, comprendente i territori asciutti e vallivi siti nei Comuni di Codigoro, Mesola e Goro meglio identificati con i toponimi di Valle Pioppa e Vallazza, Sacca di Goro e Valli di Gorino, Taglio della Falce e campagna di Mesola fino al Po di Goro.

· SUBCOMPENSORIO N° 2 (PP2 Ferrara) "COMACCHIO"

Porzione di territorio che ricade entro i limiti amministrativi dei Comuni di Comacchio, Ostellato e Argenta, comprendente i territori asciutti e vallivi meglio identificati con i toponimi di Valle Nuova, Valle Cantone, Valle Bertuzzi, Valli Basse, Valle Trebba, Valle Pega, Valli di Comacchio e Circondariale Mezzano.

· SUBCOMPENSORIO N° 3 (PP3 Ferrara) "ARGENTA"

Porzione di territorio che ricade entro i limiti amministrativi del Comune di Argenta comprendente i territori agricoli e le zone umide meglio identificati con i toponimi Rotta Martinella e Campotto.

· SUBCOMPENSORIO N° 4 (PP Ravenna) "RAVENNA-ALFONSINE-CERVIA"

Porzione di territorio che ricade entro i limiti amministrativi dei Comuni di Ravenna, Alfonsine e Cervia comprendente i territori agricoli e zone umide nel Comune di Ravenna meglio identificati con i toponimi di Bassa del Bardello, Pineta San Vitale (Serraglio Cavalli e Tenuta Bonifica compresi), Bardello, Pirottolo, Buca del Cavedone, Pialassa della Baiona, Pialassa dei Piomboni, Valli meridionali

di Comacchio, territori agricoli siti nel Comune di Ravenna e Cervia, meglio identificati con i toponimi di Pineta di Classe e Pineta di Cervia (Bassona e Lunarda compresa).

2.2 L'area interessata dal presente Regolamento è quella delle aree contigue al Parco così come definita dai Piani Territoriali di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna vigenti. Nell'area di Parco (*Zone "A" di protezione integrale, Zone "B" di protezione generale, Zone "C" di protezione ambientale e Zone urbanizzate*) è vietata l'attività venatoria a norma di quanto previsto dal comma 3, art. 35 della L.R. n.6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii. e dalle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani Territoriali di Stazione del Delta del Po dell'Emilia-Romagna.

2.3 Le aree contigue al Parco e le zone omogenee soggette all'attività venatoria sono delimitate da tabelle esenti da tasse, recanti l'indicazione della speciale regolamentazione venatoria vigente. Tali tabelle riportano la dicitura "*Zona speciale di caccia in area contigua – divieto di caccia ai non autorizzati*" e sono realizzate a cura dell'Ente di Gestione. Le Aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) provvederanno a realizzare e posizionare le proprie tabelle nei territori di loro competenza.

2.4 La gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue viene programmata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, la cui attuazione operativa potrà essere assicurata anche mediante apposite convenzioni con i comitati degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) territorialmente interessati, qualora l'area contigua venga inclusa, in tutto o in parte, nell'area di delimitazione dell'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) contiguo. Qualora la gestione dell'esercizio venatorio sia affidata ad altro soggetto, compete in ogni caso all'Ente di Gestione dell'area protetta approvare l'elenco dei cacciatori che intendono accedere al prelievo venatorio all'interno dell'area contigua.

2.5 Le aree descritte e citate nel presente articolo sono rappresentate nella cartografia allegata alla deliberazione del comitato esecutivo dell'ente di gestione per i parchi e la biodiversità n.46 del 13/05/2021 riprese nell'atto di approvazione e pubblicate sul BUR unitamente al testo del regolamento approvato.

ART. 3: SPECIE CACCIABILI

3.1 È consentito l'abbattimento delle specie faunistiche secondo il caniere giornaliero e stagionale stabilito dal Calendario venatorio regionale vigente.

ART. 4: PERIODI, GIORNATE E ORARI DI CACCIA NELLE AREE CONTIGUE

4.1 La stagione venatoria inizia (3° domenica di settembre) e termina (31 gennaio) come da Calendario venatorio regionale vigente. Nei siti di Rete Natura 2000 valgono le Misure di Conservazione generali e specifiche previste dalle norme sovraordinate e in particolare: è vietato l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*).

4.2 L'esercizio venatorio alle specie faunistiche nelle aree contigue sarà consentito, nei limiti della stagione venatoria stabiliti dal Calendario venatorio regionale e fatte salve le diverse prescrizioni del

presente Regolamento, nelle giornate di *giovedì, sabato e domenica* per il territorio ferrarese e di *lunedì, giovedì, sabato e domenica* per il territorio ravennate, secondo orari giornalieri che prevedono una chiusura anticipata rispetto a quelli del restante territorio regionale nei casi di seguito indicati. Fa eccezione la zona umida o valliva "*Valli Meridionali di Comacchio*", ricadente in Comune di Ravenna di cui al *p.to 7.12*, nella quale l'esercizio venatorio sarà consentito negli orari e nelle giornate di *giovedì, sabato e domenica*. Nei siti Rete Natura 2000 è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana, corrispondenti a *giovedì e domenica*.

4.3 Nelle aree contigue ricadenti nei diversi Sub-comprensori è sempre vietato recarsi a scopo venatorio nei terreni, e comunque nei siti prescelti di caccia, prima dell'orario prestabilito dal Calendario venatorio vigente, fatti salvi i casi espressamente indicati dal presente Regolamento o dal medesimo Calendario. Per la predisposizione o il raggiungimento/abbandono del sito, è consentito l'accesso da un'ora prima fino ad un'ora dopo, con fucile scarico e in busta o smontato, e il/i cane/i al guinzaglio.

4.4 In tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, e nel raggio di 500 m da essi, presenti all'interno dei siti Rete Natura 2000 è comunque vietata l'attività venatoria dopo le ore 14:30 qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio. Tale limitazione è riferita alla sola attività venatoria nei confronti dell'avifauna acquatica.

4.5 Le giornate di caccia effettuate all'interno delle aree contigue debbono essere segnate obbligatoriamente sul tesserino regionale di caccia controllata nelle forme in esso indicate, e sono considerate valide ai fini del conteggio del numero massimo di giornate per ogni settimana consentita dal Calendario venatorio vigente.

4.6 Nelle aree pinetali, ricadenti nel Sub-Comprensorio n. 4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*", la stagione venatoria ha inizio la 2° domenica di ottobre e termina secondo il Calendario venatorio regionale; l'attività venatoria è consentita esclusivamente in forma vagante con l'uso di non più di 2 (*due*) cani da ferma e/o da cerca per cacciatore nelle seguenti modalità ed orari:

- *lunedì, giovedì e domenica*, a partire dall'orario consentito dal Calendario venatorio regionale vigente, fino alle ore 13.00; solo per i mesi di novembre, dicembre e gennaio, limitatamente alla giornata di *giovedì*, l'attività venatoria terminerà negli orari previsti dal Calendario venatorio regionale vigente.

4.7 Nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) classificate a zone vallive, sono consentite non più di 2 (*due*) giornate non consecutive per ogni settimana, a norma delle specifiche Direttive regionali vigenti. Le giornate potranno essere n.3 in applicazione dell'art.6, comma 3, lettera c, della L.R. n.3 del 31 luglio 2020 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2020-2022".

4.8 Nel Sub-Comprensorio n. 1 "*Codigoro-Mesola-Goro*", nel Sub-Comprensorio n. 2 "*Comacchio*" e nel Sub-Comprensorio n. 3 "*Argenta*", ricadenti in provincia di Ferrara, l'esercizio venatorio alla fauna stanziale ed alla fauna migratoria è consentito a partire dall'orario previsto dal Calendario venatorio regionale vigente, e come esplicitato di seguito:

- dalla 3° domenica di settembre e per tutto il periodo consentito dal calendario venatorio vigente, nelle medesime giornate in cui è prevista la chiusura alle ore 13:00 per il restante territorio regionale, l'attività venatoria dovrà terminare alle ore 12:00;

- nel periodo successivo, e fino alla data del 31 gennaio, l'attività venatoria dovrà terminare alle ore 16:30.

4.9 Nel Sub-Comprensorio n.4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*" in provincia di Ravenna, l'esercizio venatorio nelle aree contigue alle specie faunistiche acquatiche è ammesso a partire dal 1° giorno di ottobre.

4.10 Nelle aree vallive, ricadenti nel Sub-Comprensorio n.4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*", la stagione venatoria ha inizio e termina secondo il Calendario venatorio regionale (rispettivamente 3° domenica di settembre e 31 gennaio) nelle seguenti modalità ed orari:

- lunedì, giovedì, sabato e domenica, a partire dall'orario consentito dal Calendario venatorio regionale vigente, fino alle ore 16.00.

4.11 Nelle aree agricole, ricadenti nel Sub-Comprensorio n°4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*", la stagione venatoria ha inizio e termina secondo il Calendario venatorio regionale (rispettivamente 3° domenica di settembre e 31 gennaio) nelle seguenti modalità ed orari:

- lunedì, giovedì, sabato e domenica, secondo l'orario consentito dal Calendario venatorio regionale vigente.

4.12 Nell'area denominata "*Canale Circondariale Mezzano*" ricadente nel Sub-Comprensorio n.2 "*Comacchio*", sarà consentito l'esercizio venatorio nelle seguenti modalità ed orari:

- da inizio ottobre e per tutto il periodo consentito dal calendario venatorio vigente, nelle medesime giornate in cui è prevista la chiusura alle ore 13:00 per il restante territorio regionale, l'attività venatoria dovrà terminare alle ore 12:00;

- nel periodo successivo, e fino alla data del 31 gennaio, l'attività venatoria dovrà terminare sempre alle ore 13:00.

4.13 Al fine di garantire una maggiore tutela della fauna selvatica, delle produzioni agricole, dell'attuazione dei programmi di gestione ambientale, sviluppo e fruizione turistica od altre esigenze di pubblico interesse, il Comitato Esecutivo può adottare ulteriori provvedimenti limitativi.

ART. 5: ADDESTRAMENTO DI CANI DA CACCIA

5.1 L'addestramento dei cani da caccia nelle aree contigue è consentito nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate, nei tempi, modalità ed orari previsti dal Calendario regionale vigente, e nelle sole giornate in cui è consentita l'attività venatoria, esclusivamente ai cacciatori in possesso del tesserino speciale per l'accesso a fini venatori alle aree contigue (se non disponibile al momento, comunque della ricevuta di versamento effettuata in favore dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po per la stagione venatoria in corso).

5.2 Nel ZSC/ZPS IT4060002 "*Valli di Comacchio*" è vietata l'attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1° febbraio al 1° settembre; è consentita nelle zone addestramento cani di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/1992 a condizione che sia sottoposta a procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997, e successive modificazioni, e ottenga esito positivo.

ART. 6: CARNIERE

6.1 In tutte le aree contigue il carniere massimo giornaliero e stagionale consentito è quello previsto dal Calendario regionale vigente nella stagione venatoria in corso.

6.2 Al fine del monitoraggio della pressione venatoria relativa ai prelievi di fauna selvatica stanziale e migratoria è obbligatorio annotare, all'interno degli appositi spazi del tesserino venatorio regionale, facendo riferimento alla casella corrispondente al Sub comprensorio assegnato (PP1 Ferrara, PP2 Ferrara, PP3 Ferrara, PP4 Ravenna) i singoli capi appena abbattuti, secondo le modalità previste dal vigente Calendario venatorio regionale per la stagione in corso.

6.3 In dette zone, sono ritenute valide tutte le restanti prescrizioni del Calendario venatorio vigente nella stagione venatoria in corso.

6.4 Nelle zone pinetali ricadenti nel Sub-comprensorio n. 4 "Ravenna-Alfonsine-Cervia" è consentito per ogni giornata di caccia l'abbattimento di solo 1 (*uno*) capo di selvaggina stanziale.

ART. 7: MODALITA' SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO VENATORIO

7.1 In tutte le aree contigue classificate di terra (o agricole), pinete escluse (normate al successivo comma 7.17), l'esercizio venatorio alle specie faunistiche stanziali consentite, è ammesso soltanto in forma vagante in gruppi di non più di 3 (*tre*) cacciatori; per tale forma di caccia è concesso l'ausilio di 2 (*due*) cani da caccia siano essi da ferma, da cerca o da seguita, per ogni cacciatore, con un massimo di 4 (*quattro*) cani per ogni gruppo di 3 (*tre*) cacciatori. Per la formazione del limite numerico di gruppo, sono considerati anche eventuali battitori, non cacciatori, partecipanti attivamente alle battute.

7.2 Per le specie pernice rossa e starna la caccia è consentita solo negli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C) e nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) ai quali è stato approvato dalla Regione un piano di gestione ai sensi del vigente Calendario regionale.

7.3 In tutte le aree contigue classificate di terra (o agricole) l'esercizio venatorio alle specie faunistiche migratorie consentite, è ammesso sia in forma vagante che da appostamento fisso o temporaneo all'uopo prescelto, nel rispetto delle modalità e degli obblighi previsti dalla L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii., dal Calendario venatorio regionale vigente e dal presente Regolamento.

7.4 Nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) valgono i limiti e le modalità gestionali particolari previsti dalle apposite direttive regionali vigenti e dall'art.6 comma 3 della L.R. n.3 del 31 luglio 2020.

7.5 Limitatamente alle aree contigue ricadenti nel Sub-comprensorio n. 2 "Comacchio" del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna ricadenti in provincia di Ferrara (denominato "PP2 Ferrara"), è fatto divieto l'utilizzo del cane da seguita e/o suo derivato.

7.6 Per le giornate di caccia nel territorio di tutte le aree contigue, è fatto obbligo segnare la giornata utilizzando il tesserino di caccia controllata, come stabilito dal Calendario venatorio regionale e dal presente Regolamento.

7.7 Nelle zone umide e vallive, di seguito individuate, è consentita l'attività venatoria secondo le modalità e limitazioni venatorie specifiche previste dal presente Regolamento:

a.1. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.1 (*Codigoro-Mesola-Goro*), denominata "*Sacca di Goro, Valli di Gorino e Taglio della Falce*" sita nei comuni di Codigoro, Goro e Mesola;

a.2. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.2 (*Comacchio*), denominata "*Valli di Comacchio*", sita nei comuni di Comacchio ed Argenta;

a.3. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.4 (*Ravenna-Alfonsine-Cervia*), denominata "*Valli Meridionali di Comacchio*", sita in comune di Ravenna;

a.4. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.2 (*Comacchio*), denominata "*Valle Nuova, Bertuzzi e Cantone*", sita in comune di Comacchio;

a.5. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.2 (*Comacchio*), denominata "*Canale Circondariale Mezzano*", sita in comune di Ostellato;

a.6. Zona umida o valliva, compresa nel Sub-Comprensorio n.4 (*Ravenna-Alfonsine Cervia*), denominata "*Pialassa della Baiona*" e "*Pialassa dei Piomboni*", sita in comune di Ravenna.

7.8 Nelle aree contigue di cui al punto precedente, classificate zone umide o vallive, l'esercizio venatorio alle specie faunistiche migratorie è consentito solo da appostamento fisso o apprestamento in A.F.V. con strutture caratteristiche del sito, come di seguito stabilite e realizzate con materiali non reperiti in loco tali da non comportare modificazioni del sito naturale. Gli stessi devono rientrare nei limiti numerici prefissati dal presente Regolamento onde rispettare le caratteristiche ecologiche e paesistiche di tali ambienti, nonché i criteri di una compatibile pressione venatoria a tutela della fauna selvatica.

7.9 I limiti perimetrali delle zone umide o vallive sopra indicate, vengono individuati nell'ambito territoriale delle zone omogenee di caccia delle province di Ferrara e di Ravenna, di cui all'*art. 2.1*.

7.10 Nella zona umida o valliva "*a.1*" , "*Sacca di Goro, Valli di Gorino e Taglio della Falce*" avente carattere pubblico demaniale e soggetta alla libera circolazione dei natanti, nonché al libero esercizio della pesca sportiva e professionale, viene consentita esclusivamente la tipologia di appostamento fisso di cui all' art. 52 della L.R. n. 8/94, con le modalità indicate dal Calendario Venatorio, realizzato esclusivamente nella forma di "*coveggia*" con barca con la possibilità di utilizzo di due traversine rimovibili, o "*tina*" galleggiante, la cui rimozione è obbligatoria entro la fine del mese di febbraio. Qualora questo non avvenga verrà sanzionato il titolare responsabile di tale adempimento. Si potranno lasciare sul posto solo i pali che delimitano ed indicano la presenza dell'appostamento fisso.

7.11 Nella zona umida o valliva "*a.2*", "*Valli di Comacchio*" è consentita l'attività venatoria secondo le disposizioni di legge di cui alla LR 8/1994 e ss.mm.ii. e delle direttive vigenti, e delle disposizioni della L.R. n.3/2020 art.6. Le strutture adibite per attività venatoria nella presente area, autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n.8/1994 e ai sensi della L.R. n.3/2020, dovranno essere realizzate nella forma di "*coveggia*" con barca e/o "*tina*" o "*botte*" con baratura, quest'ultima di forma preferibilmente tronco-conica, ancorata al fondo della zona umida e mascherata con materiale vegetale e canna palustre naturale, esclusivamente nel sito assegnato, georeferenziato e mappato. Non è consentito l'utilizzo di qualsiasi altra struttura di tipologia diversa da quelle sopraccitate, se non quelle di capanno e/o palchetto, il cui sito deve essere comunque preventivamente mappato, entro il numero massimo delle strutture complessive consentite. Le strutture di cui sopra devono essere costituite esclusivamente da materiali non reperiti in loco e tali da non comportare modificazioni negative del sito naturale di ubicazione in qualsiasi periodo; dovranno essere amovibili all'occorrenza e rimossi al termine della stagione venatoria. In detto ambito l'esercizio venatorio è consentito fino alle ore 16.00.

7.12 Nella zona umida o valliva "a.3", "Valli Meridionali di Comacchio" viene consentito esclusivamente la tipologia di appostamento fisso di cui all'art. 52 della L.R. n. 8/94, con le modalità indicate dal Calendario Venatorio. Gli stessi dovranno osservare le distanze prestabilite da specifico regolamento in materia e posti ad una distanza tra loro non inferiore a metri 500 (*cinquecento*) e comunque collocabili a non meno di metri 150 (*centocinquanta*) dalle zone di Parco; l'attività venatoria da appostamento temporaneo e vagante non è esercitabile (*Progetto d'intervento Particolareggiato "Valle Furlana e fiume Reno da Sant'Alberto al passo di Primaro"*, approvato con Deliberazione C.P. di Ferrara n. 99/79225 del 24/09/2008, con Delibazione C.P. di Ravenna n. 86 del 30/09/2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna in data 17/12/2008). Gli appostamenti fissi dovranno essere costituiti da materiali non reperiti in loco e tali da non comportare modificazioni negative del sito naturale di ubicazione, sia durante la stagione venatoria, sia durante il periodo di sospensione della caccia. Ogni tina o capanno principale non potrà avere alcun impianto sussidiario. L'esercizio venatorio è consentito fino alle 16.00. L'accesso e l'uscita dall'ambito vallivo avviene rispettivamente dalle ore 03.00 alle ore 17.00 (*ora legale*) e dalle ore 04.00 alle ore 17.00 (*ora solare*).

7.13 Nella zona umida o valliva area "a.4", "Valle Nuova, Bertuzzi e Cantone", è consentita l'attività venatoria, secondo le disposizioni di legge di cui alla L.R. 8/1994 e ss.mm.ii. e delle direttive vigenti.

7.14 Nella zona umida area "a.5" "Canale Circondariale Mezzano", sita nel Comune di Ostellato, identificata nel tratto del Canale Circondariale Bando-Valle Lepri, compreso tra la fine della 3° valletta di Ostellato fino ai sifoni di ingresso del canale, viene consentita la tipologia di appostamento fisso di cui all' art. 52 della L.R. 8/94 e ss.mm.ii, con le modalità indicate dal Calendario Venatorio, rimovibile in qualsiasi momento e che devono obbligatoriamente essere rimossi entro la fine del mese di febbraio. Qualora questo non avvenga verrà sanzionato il titolare responsabile di tale adempimento. Gli appostamenti, ciascuno della capacità di 2 (*due*) posti caccia, dovranno essere posizionati ad una distanza fra loro di non meno di 300 (*trecento*) metri dal punto fuoco. Gli stessi dovranno essere realizzati dagli aventi diritto, sotto la loro esclusiva responsabilità, nel sito di mappatura individuato ed allestiti nella tipologia più idonea per tale forma venatoria con caratteristica di temporaneità ("*capanno*"). Essi dovranno essere costruiti da materiali non reperiti in loco e tali da non comportare modificazioni del sito naturale di ubicazione, sia durante la stagione venatoria, che in qualsiasi altro periodo. Non è consentito inoltre, l'utilizzo di qualsiasi forma di tipologia diversa da quelle sopraccitate.

7.15 Nella zona umida o valliva area "a.6", "Pialassa della Baiona" e "Pialassa dei Piomboni", sita in Comune di Ravenna, viene consentito esclusivamente l'appostamento fisso di cui all' art. 52 della L.R. 8/94 e ss.mm.ii; gli stessi dovranno osservare le distanze prestabilite da questo Regolamento e dovranno essere costituiti esclusivamente da un solo capanno o tina, ancorati al fondo della zona umida e mascherati con materiale vegetale e canna palustre naturale, ed essere costituiti da materiali non reperiti in loco e tali da non comportare modificazioni negative del sito naturale di ubicazione, sia durante la stagione venatoria, sia durante il periodo di sospensione della caccia. È fatto divieto di usare barche a motore ad eccezione dei canali navigabili (principali).

7.16 L'area pinetale è sostanzialmente individuata e divisa in 3 (*tre*) Sub-aree definite e delimitate con apposite tabelle:

- a. Pineta di San Vitale (*Serraglio Cavalli e Tenuta Bonifica compresi*);
- b. Pineta di Classe;
- c. Piccola porzione della Pineta di Cervia (*Bassona e Lunarda compresa*).

7.17 Nelle zone pinetali l'esercizio venatorio è consentito nelle modalità di seguito riportate:

- 1) la caccia in questo ambito potrà effettuarsi in forma vagante con non più di 2 (*due*) cani da caccia, per ogni cacciatore, e con un massimo di 4 (*quattro*) cani per ogni gruppo di 3 (*tre*) cacciatori;
- 2) sarà rilasciato un unico tesserino pinetale per l'ambito Pineta di San Vitale e Pineta di Classe, ove il cacciatore potrà esercitare l'attività venatoria per l'intera stagione;
- 3) la caccia alla selvaggina migratoria è consentita in forma vagante e/o da appostamento dietro riparo naturale senza richiami vivi ed artificiali eccettuate le zone non boscate ove è consentita la caccia da appostamento temporaneo rimovibile giornalmente con richiami vivi o stampi, escluse le zone umide caratterizzate da ambienti vallivi;
- 4) sono comunque vietati gli appostamenti fissi;
- 5) allo scopo di contenere le presenze venatorie nelle zone pinetali non verrà ammesso un numero di cacciatori superiore a quello dell'anno 2020-2021;
- 6) nelle zone pinetali è vietato l'uso dei cani segugi e derivati;
- 7) la circolazione nelle pinete è subordinata all'apposita ordinanza dei Comuni di Ravenna e Cervia. Nei giorni e nei luoghi in cui si può cacciare, il transito nelle zone pinetali, deve effettuarsi con il fucile smontato o in busta e con il cane al guinzaglio;
- 8) nelle zone pinetali è consentito per ogni giornata l'abbattimento di solo 1 (*uno*) capo di selvaggina stanziale;
- 9) ogni cacciatore, a richiesta della vigilanza, ha l'obbligo di esibire i documenti e la selvaggina anche se riposta all'interno di qualsiasi mezzo;
- 10) l'accesso dei cacciatori e dei cani nelle zone pinetali, è consentito solamente dal giorno di apertura sino alla chiusura della caccia e nei soli giorni autorizzati all'esercizio venatorio;
- 11) nei giorni precedenti l'apertura delle zone pinetali è assolutamente proibito accedere in tutto il territorio delle zone stesse;
- 12) è fatto obbligo ai cacciatori di parcheggiare i propri mezzi di trasporto solo ed esclusivamente nei parcheggi indicati annualmente dal Comune di Ravenna e dal Comune di Cervia per l'intera stagione venatoria. È assolutamente vietato parcheggiare le auto lungo le carraie;
- 13) l'accesso al territorio è permesso solo attraverso apposite portelle secondo le modalità che saranno definite in accordo con le Amministrazioni Comunali, e che saranno indicate annualmente dal Comune di Ravenna e dal Comune di Cervia. Nel giorno di apertura della caccia le portelle si apriranno alle ore 05:00, in tutte le altre giornate un'ora prima dell'orario di apertura della caccia, e pertanto i cacciatori non possono accedere alle pinete prima di detti orari;
- 14) nelle zone umide delle pinete è vietato l'uso di qualsiasi natante;
- 15) in caso di calamità naturali (incendi) e atmosferiche (neve, ghiaccio, alluvioni, ecc.) la caccia nelle zone pinetali dovrà essere immediatamente sospesa ai sensi delle Leggi n.353/2000 e n.157/92.

ART. 8: APPOSTAMENTI FISSI ED APPRESTAMENTI IN AA.FF.VV.

8.1 Si riportano di seguito le caratteristiche degli appostamenti fissi sulla base dei commi 1, 2 dell'art. 52 della L.R. 8/1994 e ss.mm.ii.

1. Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura, legno, materie plastiche o plastificate, faesite o materiali simili, comunque approntati stabilmente ed atti a consentire un uso per l'intera stagione venatoria.

2. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, nonché ai margini degli stessi.

8.2 Le autorizzazioni per gli appostamenti fissi di cui all' art. 52 della L.R. 8/94 e ss.mm.ii. ricadenti in aree contigue, vengono rilasciate dalla Regione Emilia-Romagna a norma di legge, previo l'assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi interessati.

8.3 L'autorizzazione di appostamento fisso garantisce il diritto di esercizio venatorio in forma esclusiva al titolare, ai suoi sostituti e a eventuali invitati giornalieri. Per l'esercizio venatorio in detti appostamenti è previsto il rilascio, da parte dell'*Ente di Gestione*, e sulla base delle disponibilità numeriche e dei criteri di precedenza previsti dai successivi artt. 9 e 10 del presente Regolamento, di apposito tesserino speciale nominativo per l'accesso a fini venatori alle aree contigue.

8.4 Nell'ambito degli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna, all'interno delle zone omogenee di cui all'art.2.1 ricadenti nel territorio ferrarese, ciascun cacciatore potrà comparire in qualità di titolare/sostituto in un solo atto autorizzativo.

8.5 Gli appostamenti fissi di cui all' art. 52 della L.R. 8/94 e ss.mm.ii. esistenti ricadenti nelle zone umide "*Pialassa della Baiona*" e "*Pialassa dei Piomboni*" (Sub-comprensorio n. 4 "*Ravenna-Alfonsine-Cervia*"); sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

a) ogni cacciatore può essere titolare o sostituto in un solo appostamento fisso di caccia;

b) è ammesso un unico passaggio di intestazione dal titolare uscente di un appostamento fisso ad uno solo dei sostituti, sempre che non abbiano esercitato detta facoltà a partire dalla stagione venatoria 2017-2018;

c) è vietato il rilascio di concessioni comunali per appostamenti fissi, oltre alla naturale scadenza di quelle in essere nell'annata venatoria 2016-2017, a persone residenti fuori dal territorio della provincia di Ravenna. Nelle concessioni comunali in essere in capo a persone residenti fuori dal territorio della provincia di Ravenna è vietato il subentro, ed alla scadenza l'appostamento fisso dovrà essere rimosso e correttamente smaltito;

d) il rilascio del rinnovo della concessione da parte del Comune di Ravenna è subordinato alla presentazione di fideiussione o cauzione finalizzata a coprire i costi di smaltimento delle strutture a fine vita;

e) alla scadenza della concessione l'appostamento fisso dovrà essere rimosso e correttamente smaltito dal titolare o sostituto. Diversamente il Comune si riserva di escutere la fideiussione per far fronte allo smaltimento;

f) periodicamente l'Amministrazione comunale e l'Ente Parco, si riservano di valutare, man mano che gli appostamenti fissi vengono rimossi, una ricollocazione degli appostamenti rimanenti, applicando, fra appostamenti limitrofi, una distanza minima di sicurezza stabilita in metri 450 (*quattrocentocinquanta*);

g) la norma di cui alla lett. b) tesa a diminuire progressivamente il numero di appostamenti fissi nelle pialasse rimane valida fino al raggiungimento della densità di appostamenti fissi pari a 1 ogni 60 ettari.

8.6 Per apprestamenti in A.F.V. si intendono le strutture riconducibili agli appostamenti fissi disciplinate dalla DGR 962/2002.

8.7 In tutte le zone umide e vallive individuate al precedente art. 7.7, gli appostamenti fissi e apprestamenti in A.F.V. configuratesi in tine e/o botti, quando non utilizzate, dovranno essere tappate e non dovranno presentare nella sommità materiali di diversa natura e/o cavità, tali da divenire trappole per gli uccelli che dovessero sostare o nidificare; non dovranno inoltre costituire intralcio alla navigazione o fruizione delle valli. Gli stampi, se non diversamente regolamentato, possono essere collocati da due settimane prima dell'apertura e devono essere rimossi entro due settimane dopo la chiusura della stagione venatoria. Il titolare/capogruppo ha la responsabilità della gestione del posto assegnatogli ad ogni effetto di legge, ivi compresa quella connessa alla mancata rimozione degli stampi al termine della stagione venatoria.

ART. 9: DENSITA' VENATORIA. POSTI DISPONIBILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE, COSTO DEL TESSERINO SPECIALE

9.1 Il rapporto fra il numero dei posti caccia disponibili e la superficie delle aree contigue delimitate dagli atti di stazione vigenti, rappresenta l'indice di densità venatoria ammissibile (L. 157/1992, art. 14, comma 3). Tale rapporto non potrà subire variazioni tese ad aumentare la pressione venatoria nelle aree contigue, in relazione ad eventuali modifiche perimetrali delle stesse aree contigue oppure in relazione al numero complessivo dei cacciatori ammessi all'accesso del tesserino speciale di caccia. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della LR 6/2005 *“Le misure di disciplina dell'attività venatoria di cui al comma 2 e la densità venatoria ammissibile nell'area contigua devono garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini”*. Ai fini del calcolo della densità venatoria nelle aree contigue, dalla superficie complessiva viene detratta quella ricadente in Azienda faunistico venatoria.

9.2 In considerazione della necessità di tendere, nel minor lasso di tempo possibile ma sostenibile nel senso complessivo del termine (ovvero dal punto di vista ambientale, sociale ed economico), all'interno dell'area contigua, a garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini, la densità venatoria è definita come di seguito indicato.

Per le aree contigue del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna ricadenti nei Sub-comprensori o zone omogenee in provincia di **Ferrara**:

- Sub-Comprensorio n. 1 *“Codigoro, Mesola, Goro”*, Indice di densità venatoria < 1 cacciatore ogni 30 ettari;
- Sub-Comprensorio n. 2 *“Comacchio”*, Indice di densità venatoria < 1 cacciatore ogni 28 ettari;
- Sub-Comprensorio n. 3 *“Argenta”*, Indice di densità venatoria < 1 cacciatore ogni 28 ettari.

Nel computo dei tesserini disponibili per l'accesso a fini venatori alle aree contigue dei soprariportati Sub-comprensori in provincia di Ferrara, non rientrano quelli relativi ai titolari e sostituiti di appostamenti fissi regolarmente autorizzati dallo S.T.A.C.P. Regionale competente per la stagione in corso, e che abbiano già esercitato nella stagione venatoria 2020/2021. Ulteriori altri richiedenti dovranno adeguarsi a quanto stabilito dai criteri di precedenza previsti dal successivo art. 10 del presente Regolamento.

Per le aree contigue del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna ricadenti nel Sub-comprensorio o zona omogenea in provincia di **Ravenna**:

- Sub-Comprensorio n. 4 "Ravenna, Alfonsine, Cervia", ricadente in A.T.C. RA1, Indice di densità venatoria < 1 cacciatore ogni 15 ettari;
- Sub-Comprensorio n. 4 "Ravenna, Alfonsine, Cervia", ricadente entro il territorio dell'A.T.C. RA2, Indice di densità venatoria < 1 cacciatore ogni 16 ettari.

In detto Sub-comprensorio n.4, ai fini dell'ottenimento del tesserino per l'accesso a fini venatori per la stagione in corso per gli aventi diritto, è necessario aver avuto tale tesserino almeno una volta nelle ultime tre annate venatorie; al fine di non escludere i nuovi possessori di licenza di caccia, si ritiene opportuno ammettere anche chi abbia ottenuto la licenza negli ultimi due anni.

Resta inteso che tali indici di densità dovranno essere rivisti qualora dovessero mutare le superfici degli istituti di gestione nel corso di validità del presente Regolamento e se non attuate le disposizioni di cui alla L.R. n.3/2020 art.6.

9.3 I cacciatori in possesso del tesserino speciale per l'accesso ai fini venatori nelle aree contigue, potranno circolare soltanto entro i limiti territoriali della zona omogenea/area contigua (terreni agricoli, zone umide vallive, zone pinetate, ecc.) prescelta e indicata nel tesserino medesimo.

9.4 Il costo del tesserino speciale per l'accesso a fini venatori alle aree contigue, nonché dei permessi giornalieri, viene fissato annualmente dall'Ente di Gestione nelle diverse tipologie di caccia previste, sentite le Associazioni Venatorie provinciali.

ART. 10: ACCESSO DEI CACCIATORI ALLE AREE CONTIGUE

10.1 All'interno dell'area contigua, l'esercizio dell'attività venatoria, in base alla programmazione delle presenze e sulla base delle densità numeriche previste dal presente Regolamento, è prioritariamente riservato ai cacciatori, residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua, come previsto dall'*art. 38, comma 1* della L.R. n.6/2005 e ss.mm.ii.

10.2 Per l'esercizio dell'attività venatoria ogni cacciatore deve essere in possesso di apposito tesserino speciale di accesso rilasciato dall'*Ente di Gestione* attraverso la collaborazione dei Comuni territorialmente interessati, a norma del presente Regolamento.

10.3 I titolari delle Aziende faunistico venatorie e degli appostamenti fissi, nonché i loro invitati e sostituti, debbono ottenere il rilascio del tesserino speciale per l'accesso alle aree contigue, la cui validità sarà limitata esclusivamente a detti ambiti. I tesserini rilasciati alle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) non verranno conteggiati ai fini del calcolo della densità venatoria.

10.4 Per ottenere il tesserino speciale di accesso alle aree contigue, il cacciatore interessato avente diritto a norma del presente Regolamento, dovrà presentare apposita domanda/richiesta di ammissione, all'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po*, nelle modalità previste.

10.5 Annualmente verrà pubblicato, presso le sedi locali dei Comuni interessati e delle Associazioni di categoria, apposito avviso predisposto dall'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po*, riportante le "Modalità e requisiti per accedere a fini venatori nelle aree contigue del Parco Delta del Po dell'Emilia-Romagna" per i diversi sub-comprensori, contenente le tempistiche per la presentazione delle domande, nonché la tipologia delle stesse in relazione al tipo di zona e di caccia prescelta.

10.6 Vengono esonerati dalla presentazione della richiesta di cui al punto precedente, i cacciatori aventi diritto acquisito ad esercitare l'attività venatoria nel Sub-Comprensorio n.4 "Ravenna-Alfonsine-Cervia" ai sensi del succitato punto 9.2 nonché i cacciatori che esercitano l'attività venatoria nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) e negli appostamenti fissi. Per tali cacciatori resta comunque l'obbligo di richiedere all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po il rilascio del tesserino speciale, annuale/giornaliero, di accesso alle aree contigue

10.7 Nel caso in cui i posti disponibili siano assegnati a cacciatori non residenti, per il Sub-comprensorio prescelto, si applicheranno i seguenti criteri di precedenza:

a) residenti in altri Comuni all'interno del perimetro del Parco ricadenti nella provincia in cui ricade il Sub-comprensorio prescelto, solo qualora non richiedano medesima autorizzazione per l'esercizio venatorio nell'area contigua in cui è compreso il territorio del Comune di residenza; residenti negli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) contigui al perimetro del Parco ricadenti nella provincia in cui ricade il Sub-comprensorio prescelto, sussistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, per il Sub-comprensorio in cui viene fatta richiesta;

b) residenti in altri Comuni all'interno del perimetro del Parco ricadenti nella provincia in cui non ricade il Sub-comprensorio prescelto, solo qualora non richiedano medesima autorizzazione per l'esercizio venatorio nell'area contigua in cui è compreso il territorio del Comune di residenza;

c) residenti in altri comuni ricadenti nelle province di Ferrara e Ravenna, in cui ricade il Sub-comprensorio prescelto;

d) residenti in altri comuni ricadenti nelle province di Ferrara e Ravenna, in cui non ricade il Sub-comprensorio prescelto;

e) residenti in comuni ricadenti in altre province della Regione Emilia-Romagna.

Sono parificati ai residenti della provincia di Ferrara o Ravenna (in base al Sub-comprensorio prescelto) di cui alla precedente punto c):

aa) coloro che risultano avere la residenza effettiva (corrispondente di fatto al luogo di abituale dimora), debitamente comprovata (ad es. proprietà o altro titolo reale o di godimento di un immobile nell'ambito della provincia, specificatamente in un uno dei comuni del Parco e dell'area contigua;

bb) coloro che risultano avere il domicilio generale (es. attività lavorativa, dipendente o autonomo, ovvero libero professionista o d'impresa) esercitata con sede nell'ambito della provincia, specificatamente in un uno dei comuni del Parco e dell'area contigua;

cc) imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, in possesso di partita IVA agricola e regolarmente iscritti ai registri della CCIAA e all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al Regolamento Regionale 15 settembre 2003 n. 17 recante "*Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna*", in qualità di proprietari o conduttori di fondi compresi nelle zone di Parco e delle aree contigue.

L'acquisizione dell'autorizzazione per ottenere il tesserino di accesso sarà valida solo per la stagione venatoria del rilascio.

10.8 Nel caso in cui le richieste dei cacciatori aventi diritto risultino superiori ai posti disponibili, si provvederà al sorteggio.

10.9 Limitatamente al Sub-Comprensorio n°4 “*Ravenna-Alfonsine-Cervia*”, il rilascio di detto tesserino speciale è riservato prioritariamente ai cacciatori residenti nei comuni territorialmente compresi nell’area protetta, e successivamente, secondo i criteri della programmazione delle presenze ed entro i limiti prestabiliti dal Regolamento per l’esercizio venatorio vigente, purché non abbiano fatto analoga richiesta per le altre aree contigue del Parco; una percentuale del 20% sarà riservata ai cacciatori residenti nel territorio della provincia di Ravenna esterno all’area protetta, con priorità ai cacciatori residenti nei comuni della provincia di Ravenna, limitrofi a quelli ove sono ubicate le aree per cui verrà fatta richiesta. Il rilascio del tesserino speciale per l’accesso a fini venatori alle aree contigue è subordinato:

a) alla iscrizione nell' A.T.C. Ravennate RA-2, per praticare l’attività venatoria nelle aree contigue site nei comuni di Ravenna e Cervia;

b) alla iscrizione nell'A.T.C. Lughese RA-1, per praticare l’attività venatoria nelle aree contigue site nel comune di Alfonsine;

c) all’iscrizione nell’A.T.C. del comune di residenza anagrafica per i cacciatori residenti nei Comuni di Alfonsine, Ravenna e Cervia;

d) sono esenti dall’iscrizione agli A.T.C quanti hanno effettuato la scelta “*b (caccia da appostamento fisso con richiami vivi)*” di cui alla L. 157/1992, artt. 5 e 12 in tutte le aree, esenzione estendibile anche ai permessi giornalieri.

I sostituti degli appostamenti fissi dell’annata venatoria 2020-2021 ubicati in aree contigue del Parco Delta del Po dell’Emilia-Romagna, qualora risultino non residenti nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna, potranno essere ammessi a praticare l’attività venatoria esclusivamente negli appostamenti fissi di competenza, fermo restando l’obbligo di ottenere il rilascio del tesserino speciale di accesso alle aree contigue. Qualora disponibili, i tesserini speciali non ritirati saranno riassegnati mediante sorteggio, secondo le modalità prestabilite dall’Amministrazione competente. Coloro che sono incorsi nella stagione venatoria precedente in sanzioni, che prevedono la sospensione temporanea del tesserino speciale, secondo quanto previsto all’art. 14 del presente Regolamento, debbono comunque, presentare la richiesta entro i termini prestabiliti, pena la perdita dei diritti acquisiti.

10.10 Il possesso del permesso di caccia per le zone pinetali dà diritto all’esercizio venatorio anche nelle zone agricole, umide o vallive.

ART.11: TESSERINO SPECIALE E PERMESSO GIORNALIERO DI CACCIA

11.1 Per consentire l’accesso nelle zone omogenee di caccia, l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, provvede al rilascio di un tesserino speciale agli aventi diritto ai sensi dell’art. 38 della L.R. n.6/2005, avvalendosi anche della collaborazione di:

a) Comuni territorialmente compresi nell'area del Parco del Delta del Po, per i soli residenti interessati alla caccia nelle aree contigue;

b) Titolari di Aziende faunistico venatorie e di appostamenti fissi per i soli cacciatori che esercitano in dette strutture.

11.2 Il rilascio del tesserino speciale per l’accesso alle aree contigue a fini venatori per ogni Sub-Comprensorio di caccia, è subordinato al versamento delle somme stabilite dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, mediante apposito versamento effettuato nelle modalità previste. La ricevuta di versamento dovrà essere allegata al tesserino speciale, ed esibita a richiesta

degli agenti di vigilanza. I tesserini rilasciati autorizzano l'esercizio venatorio esclusivamente nel Sub-Comprensorio di caccia prescelto ed assegnato, nei limiti e nelle forme di caccia in essa stabilite dalle presenti disposizioni.

11.3 L'Ente Parco, congiuntamente alle Amministrazioni comunali, potrà prevedere il rilascio, su richiesta dei cacciatori interessati, di permessi speciali con validità giornaliera quando, per ragioni diverse, si rendano disponibili posti di caccia nelle varie zone omogenee di caccia, specificatamente nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.), negli appostamenti fissi e nelle pinete. Detto rilascio viene subordinato al versamento stabilito dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, effettuato nelle modalità previste. La ricevuta del versamento dovrà essere allegata al permesso di cui trattasi ed essere esibita a richiesta degli agenti di vigilanza.

11.4 Il versamento potrà essere cumulativo per i cacciatori che fruiscono degli appostamenti nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.) e negli appostamenti fissi.

11.5 Le infrazioni accertate ai sensi delle presenti disposizioni, saranno punite con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

11.6 Le giornate di caccia, effettuate nel territorio in oggetto, nella modalità di permessi speciali con validità giornaliera, debbono essere obbligatoriamente segnate sul tesserino regionale di caccia controllata come "*Caccia in mobilità*".

ART. 12: CONTROLLO E VIGILANZA

12.1 Il controllo e la vigilanza, nel rispetto del presente Regolamento, saranno eseguiti, ciascuno per la propria competenza, dal Corpo di Polizia Provinciale, dal Corpo di Polizia Municipale dei Comuni territorialmente interessati, dai diversi Comandi Forestali del Gruppo Carabinieri, dalle Guardie giurate particolari facenti capo all'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po*, nonché dalle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato e Guardia di Finanza) e dalle G.G.V.V. (Guardie Venatorie) aderenti al Coordinamento Provinciale (art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, n.157 - artt. 58 e 59 della L.R. L.R.8/1994).

ART. 13: DIVIETI PARTICOLARI

13.1 Fatta salva l'applicazione di ulteriori divieti generali previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, vigono i seguenti divieti particolari:

a) detenere anche se scarico o chiuso in busta, più di un fucile per ogni cacciatore, sia nel posto di caccia, sia a bordo dei veicoli usati per recarsi sul posto di caccia;

b) detenere in qualsiasi forma richiami acustici a funzionamento magnetico o elettrico, così come parti di essi, siano essi funzionanti o meno, sia nel posto in cui si esercita la caccia, sia sul mezzo utilizzato per accedervi;

c) detenere mezzi trasmettenti o ricetrasmittenti e, comunque, atti a comunicare con altri a fini di caccia, sia nel posto in cui si esercita la caccia, sia sul mezzo utilizzato per accedervi, ad esclusione del telefono cellulare;

d) detenere o usare mezzi ed armi da caccia che risultino all'atto del controllo, manomessi, modificati o senza l'apposito fermo che riduca a due le cartucce nel serbatoio;

e) arrecare disturbo alla fauna selvatica nell'attraversamento delle zone di Parco od altri ambiti di protezione faunistica per recarsi sul posto di caccia assegnato;

- f) cacciare con modalità diverse da quelle del presente Regolamento;
- g) esercitare la caccia in forma vagante nelle zone umide caratterizzate da ambienti vallivi;
- h) usare il cane da caccia in qualsiasi forma di esercizio venatorio negli ambienti vallivi, a norma del presente Regolamento;
- i) esercitare l'attività venatoria senza essere titolari o possedere il tesserino speciale e/o il permesso giornaliero, oppure con tesserino o permesso contraffatto e comunque non regolare ai sensi del presente Regolamento;
- j) non consentire od opporsi, all'ispezione ed al controllo del materiale posto all'interno del capanno o dei contenitori del cacciatore situati nel posto di caccia;
- k) attraversare le aree di Parco, aree contigue, Riserve naturali, o altri ambiti di protezione faunistica, con mezzi (veicoli a motore o barche, ecc.), se si trasportano armi anche se scariche ed in custodia, salvo il caso in cui detto attraversamento sia necessario per recarsi nel luogo di caccia o di tiro a volo nelle giornate e negli orari consentiti a norma del presente Regolamento. In questo caso l'arma dovrà essere scarica e custodita in busta completamente chiusa;
- l) sostare, a meno di 150 (*centocinquanta*) metri dal loro raggio di azione, da trattori, mietitrebbia e da altri mezzi per lavori agricoli in attività, con il fucile carico;
- m) esercitare la caccia alle specie acquatiche, fuori dai posti assegnati o senza essere muniti di autorizzazione per tutta la stagione venatoria, oppure senza il permesso giornaliero per il posto assegnato;
- n) lasciare in sosta i veicoli o mezzi di trasporto usati a fini di caccia nelle zone di Parco, oppure nei terreni poderali agricoli, privati o pubblici compresi gli stradoni e le capezzagne senza il consenso del proprietario/conducente del fondo, le pertinenze idrauliche pubbliche ad eccezione delle strade carrozzabili pubbliche e private nonché delle piazzole di sosta appositamente delimitate. Nei punti di sbarco, individuati per l'accesso dei cacciatori nelle zone vallive dell'A.F.V. "*Valli di Comacchio*", è vietata la sosta di veicoli che impedisca l'accesso alle forze dell'ordine, alla vigilanza volontaria ed ai mezzi di soccorso, nei corridoi che saranno individuati ai fini di una corretta fruizione. L'individuazione di tali corridoi è finalizzata all'accesso dei natanti della vigilanza e del soccorso, mediante apposizione, di specifici segnali inamovibili e delimitati anche su cartografia, indicandone la presenza alla consegna dei tesserini di accesso. La collocazione in tali corridoi è vietata da parte di altri veicoli o imbarcazioni che non siano quelle degli organi di controllo e di soccorso e sarà sanzionata dal successivo art. 14.3 lett. c) del presente regolamento.
- o) accedere per fini venatori con mezzi motorizzati alle aree cortilive o comunque alle pertinenze delle strutture di lavoro agricolo, se non autorizzati dal proprietario o conducente del fondo nonché alle strade private non aperte al pubblico transito.
- p) utilizzare fucili carichi con munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali quali: laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 150 m dalle loro rive più esterne.

13.2 Altri divieti particolari:

in zona umida caratterizzate da ambienti vallivi è severamente vietato:

aa) vagare per la valle ed occupare il posto di caccia prima dell'inizio della giornata venatoria, salvo che per le operazioni riguardanti la posa e il ritiro degli stampi;

bb) cacciare in sito diverso o avente forma diversa da quanto previsto dall'apposita autorizzazione.

ART. 14: SANZIONI AMMINISTRATIVE – APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PERMESSO DI CACCIA

14.1 Fatta salva l'applicazione delle leggi vigenti, le infrazioni accertate per le trasgressioni alle leggi della caccia nazionali e regionali e alla presente regolamentazione, comporteranno delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 30 e 31 della L. 157/1992 e art. 61 della L.R n.8/1994.

14.2 Le sanzioni amministrative vengono applicate secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 "*Modifiche al sistema penale*" e ss.mm.ii. e dalla Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21 "*Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*" ss.mm.ii.

14.3 Per le infrazioni accertate all'interno delle aree contigue vengono applicate le seguenti sanzioni previste dalla L. 157/1992 e dalla L.R. 8/1994:

a) a chi esercita l'attività venatoria nelle aree contigue senza il possesso dei relativi permessi, in violazione al *p.to i)*, art.13 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa da Euro 154 a Euro 929 come prevista dall'*art.31 comma 1) lett. d)* della L.157/1992;

b) a chi esercita l'attività venatoria da apprestamento in A.F.V. o da appostamento fisso senza la dovuta autorizzazione, si applica la sanzione da Euro 103 a Euro 619 come prevista dall' *art. 61 comma 1) lett. bb)* della L.R. 8/1994;

c) per le altre violazioni al presente Regolamento si applicano la sanzione da Euro 51 a Euro 309 come prevista dall'*art. 61 comma 3)* della L.R. 8/1994.

14.4 Sia che l'infrazione amministrativa contestata venga pagata in misura ridotta dal trasgressore, sia a seguito di apposita ordinanza ingiunzione, per le infrazioni accertate all'interno delle aree contigue, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni in violazione alle vigenti leggi, vengono disposti i seguenti periodi di sospensione del tesserino speciale per l'accesso alle aree contigue che saranno esecutivi a mezzo di apposite ordinanze, emanate dai rispettivi Corpi di Polizia Provinciali, a partire dall'inizio della successiva stagione venatoria per le sanzioni accertate all'interno di tutte le aree contigue:

a) mancata esibizione della licenza di caccia, accesso motorizzato alle aree cortilizie o pertinenze di strutture agricole senza il permesso del proprietario o conduttore del fondo, addestramento cani in periodo non consentito e tutte le infrazioni che prevedono come applicazione la sanzione determinata dall'*art. 61, comma 2* della L.R. 8/1994: 1 settimana venatoria;

b) sanzioni di cui all'*art. 31 comma 1) lettera a, b, c, d, e, f, g,* della L.157/1992: 4 settimane venatorie;

c) omissioni delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale di cui alla *lettera i)* dell'*art. 31 comma 1)* della L. 157/1992: 2 settimane venatorie;

d) sanzioni di cui all'*art. 61 comma 1) lettera aa, bb, ii, ss, tt, uu, vv* della L.R. 8/1994: 5 settimane venatorie;

e) sanzioni di cui all'*art. 30* della L. 157/1992: 8 settimane venatorie;

f) per tutte le altre infrazioni e per quelle relative alla violazione delle norme del presente Regolamento: 3 settimane venatorie.

14.5 Per le infrazioni accertate nelle aree contigue classificate come pinetali e zone umide o vallive vengono individuati i seguenti periodi di sospensione:

a) mezzo motorizzato lasciato fuori dai parcheggi previsti, entrate ed uscite non effettuate dalle portelle previste o negli orari previsti: 1 settimana venatoria;

b) uso di imbarcazioni a motore nelle zone umide e vallive, appostamento fisso/apprestamento in AFV preparato in zone non consentite: 3 settimane venatorie;

c) esercizio venatorio nelle zone pinetate senza la prescritta autorizzazione: 5 settimane venatorie.

14.6 Qualora vengano commesse, anche in stagioni venatorie diverse, per la seconda volta, infrazioni all'interno dell'area contigua, la sospensione del permesso di caccia sarà raddoppiata. Qualora si commettano per la terza volta, la sospensione sarà triplicata.

14.7 Nei casi di gravi infrazioni, che comportino la sospensione del permesso di caccia per oltre le 15 (*quindici*) settimane venatorie, o in caso di recidività, con apposita ordinanza deve essere disposta la sospensione del permesso di caccia per la stagione venatoria in corso e per quella successiva.

14.8 La sospensione del tesserino di caccia per le aree contigue relativa alla stagione venatoria successiva verrà applicata a partire dall'inizio della 1° stagione venatoria in cui l'interessato farà domanda per ottenere il permesso di caccia.

14.9 La sospensione del tesserino di caccia comporta anche il divieto di presenza del cacciatore, nel periodo di sospensione disposto per lo stesso come previsto dai precedenti commi, all'interno di appostamento fisso/apprestamento in A.F.V. e relativa area di rispetto, esclusivamente nelle giornate in cui viene svolta l'attività venatoria.

14.10 Sulla base del vigente Calendario Venatorio Regionale, per settimana venatoria si intende il periodo compreso fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

ART. 15: PROVENTI, INTROITI ED UTILIZZO

15.1 I fondi introitati dal rilascio dei tesserini speciali e dai permessi giornalieri di caccia nelle aree contigue da parte dell'Ente Parco, saranno destinati alla gestione delle zone medesime, alla progettazione e alla realizzazione d'interventi per la salvaguardia e il ripristino ambientale, alla prevenzione ed all'accertamento, nonché all'erogazione di contributi all'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica cacciabile alle produzioni agricole.

ART. 16: ULTERIORI PROVVEDIMENTI LIMITATIVI

16.1 L'Ente di Gestione per i Parchi e Biodiversità – Delta del Po potrà provvedere a stabilire ulteriori limitazioni, prescrizioni, divieti e a prevedere particolari tecniche per le attività venatorie.

ART. 17: ALTRI OBBLIGHI

17.1 Per quanto non espressamente richiamato negli articoli precedenti, nelle aree contigue valgono gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla normativa e dal Calendario venatorio vigenti.

**ART.18: PARTECIPAZIONE E ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEI CACCIATORI AMMESSI.
PRESTAZIONI ECOLOGICHE**

18.1 Nelle aree contigue potranno essere costituiti dei Comitati di partecipazione, aventi il compito di collaborare con le Amministrazioni competenti nella gestione faunistico venatoria, in particolare per quanto concerne l'impiego del volontariato nella realizzazione degli interventi tecnico-operativi programmati e di carattere ambientale. Gli organismi suddetti saranno composti dalle Associazioni di categoria, così come previsto dall'art. 14 "*Gestione programmata della caccia*" comma 10 della L. 157/1992. L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po incentiva criteri di collaborazione con i cacciatori ammessi per interventi di miglioramento ambientale, operazioni di gestione faunistica, censimenti, ricerche e altri aspetti gestionali.

18.2 L'accesso a fini venatori alle aree contigue del Parco dovrà avvenire subordinatamente all'effettuazione delle cosiddette "*prestazioni ecologiche*", che dovranno essere svolte nel Sub-Comprensorio in cui si intenderà fare richiesta secondo le indicazioni di cui ai successivi commi.

18.3 I cacciatori in possesso del tesserino speciale per l'accesso a fini venatori alle aree contigue per la stagione in corso, che intendono presentare domanda per la stagione successiva ai diversi Sub-comprensori, dovranno obbligatoriamente svolgere n. 1 (una) "*prestazione ecologica*" pro-capite, per coadiuvare l'Ente di Gestione nelle attività di controllo e monitoraggio faunistico e di riequilibrio ecologico, nelle iniziative di miglioramento ambientale o di altre attività concordate con l'Ente di Gestione stesso. Le prestazioni ecologiche sono strettamente personali e non possono essere delegate ad altro soggetto; ne sono esonerati gli aventi diritto ultrasettantenni.

18.4 La calendarizzazione delle suddette prestazioni ecologiche, nonché gli aspetti organizzativi di dettaglio, verrà fatta congiuntamente alle Associazioni provinciali e locali di categoria.

18.5 Nel caso di mancata effettuazione della prevista prestazione ecologica, non verrà rilasciato il tesserino caccia per l'accesso a fini venatori alle aree contigue per la stagione venatoria successiva. Ci si riserva comunque di valutare casi specifici.

18.6 Eventuale documentazione (certificati medici, autocertificazioni, ecc...) attestante l'impossibilità da parte del cacciatore interessato all'effettuazione delle calendarizzate prestazioni ecologiche, andrà recapitata all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, o ad altro ente delegato, entro e non oltre le due settimane successive dall'effettuazione dell'ultima giornata ecologica in programma nel Sub-Comprensorio corrispondente e per il quali si intenderà fare richiesta.

18.7 Eventuali esoneri dallo svolgimento delle attività di cui sopra potrebbero essere disposti dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, di concerto e con le Associazioni di categoria.

18.8 Sono esonerati all'effettuazione delle cosiddette "*prestazioni ecologiche*", i cacciatori che esercitano esclusivamente l'attività venatoria nelle Aziende faunistico venatorie (AA.FF.VV.).

18.9 Eventuali sospensioni temporanee delle suddette prestazioni ecologiche da svolgere nei Sub-Comprensori in provincia di Ferrara e Ravenna, che si dovessero ritenere necessarie per ragioni emergenziali, saranno assunte dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po con provvedimento del direttore, sentito il Comitato Esecutivo.

ART.19: RECLAMI ED ESPOSTI

19.1 In caso di irregolarità nelle procedure di assegnazione e comunque di autorizzazione di posti di caccia, a norma del presente Regolamento, il cacciatore interessato e, comunque chiunque ne abbia interesse, potrà presentare, in carta semplice, reclamo od esposto all'*Ente di Gestione* che provvederà alle opportune ispezioni ed ai dovuti controlli, adottando i provvedimenti del caso, ivi compreso il ritiro o la sospensione o confisca dei documenti autorizzativi di caccia (tesserino speciale, permessi giornalieri, ecc...) in caso di accertata irregolarità.

ART. 20: DURATA E VALIDITÀ

20.1 Il presente Regolamento, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 38 della L.R. 6/2005, ha validità per n°3 annualità (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024) dalla data di approvazione, fatte salve la sua decadenza o proroga in accordo con il Piano Faunistico Venatorio.